

Collana diretta da  
S. Bellomo, D. Mezzacapo,  
A. Preteroti, M.Y. Sánchez-Urán Azaña.

---

**NETWORK: RETI D'IMPRESE,  
LIBERTÀ D'INIZIATIVA  
ECONOMICA E TUTELA DEL  
LAVORO**

---

a cura di  
**Ilario ALVINO e Lucio IMBERTI**

**AMBIENTEDIRITTO EDITORE**

**COLLANA DI DIRITTO DEL LAVORO**

NETWORK: RETI D'IMPRESE, LIBERTÀ D'INIZIATIVA ECONOMICA E TUTELA DEL LAVORO a cura di Ilario ALVINO e Lucio IMBERTI

**NUMERO SPECIALE 1/2026**

**COLLANA DI DIRITTO DEL LAVORO**  
*Labour law editorial series - Coll. Int. ISSN: 9770197495621*

*Questo volume è stato sottoposto a referaggio*

**Comitato di Direzione:**

*Bellomo Stefano, Mezzacapo Domenico, Preteroti Antonio, Sánchez-Urán Azaña María  
Yolanda*

**Comitato Scientifico:**

*Alvino Ilario, Cairoli Stefano, Ciucciiovino Silvia, Ferraro Fabrizio, Maresca Arturo, Ponte  
Flavio, Sánchez Trigueros Carmen, Valente Lucia*

**GRUPPO EDITORIALE AMBIENTEDIRITTO**

Prefisso Editore ISBN 978-88-3360

<https://www.ambientediritto.net>

<https://www.ambientediritto.it>

*NetWork: reti d'impresa, libertà d'iniziativa economica e tutela del lavoro*

*Collana di Diritto del Lavoro diretta da:*

**S. Bellomo - D. Mezzacapo - A. Preteroti - M. Y. Sánchez-Urán Azaña**

# **NETWORK: RETI D'IMPRESE, LIBERTÀ D'INIZIATIVA ECONOMICA E TUTELA DEL LAVORO**

*Numero Speciale 1/2026*

*A cura di*

**Ilario Alvino e Lucio Imberti**

**AMBIENTEDIRITTO - EDITORE**

*AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Numero speciale 1/2026*

**Copyright © 2026 AMBIENTEDIRITTO - EDITORE**  
*Tutti i diritti riservati.*

Codice **ISBN** vol. cartaceo: **978-88-3360-017-8**  
Codice **ISSN** della rivista: **1974-9562**  
*Collana Diritto del Lavoro*: 9770 1974-9562  
*Rivista AD - Numero speciale*: **1/2026**

*Copyright AD - AMBIENTEDIRITTO EDITORE* - (Prefisso Editore ISBN 978-88-3360)  
- Editore: Fulvio Conti Guglia - C.F.: CNTFLV64H26L308W - P.IVA 02601280833 - Cod.  
Un. 66OZKW1 - Via Filangieri, 19 - 98078 Tortorici ME - (C.C. REA): 182841 - Mob. +39  
3383702058 - info (at) ambientediritto.it - AD - Reg. Trib. Patti - n. 197 del 19/07/2006 -  
R.O.C. n. 44135.

---

*Rivista Giuridica AMBIENTEDIRITTO.IT - ISSN 1974-9562 - (BarCode 9 771974 956204)*  
*è riconosciuta ed inserita nell'Area 12 - (Classe A) - Riviste Scientifiche Giuridiche.*  
*ANVUR: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca*  
*(D.P.R. n.76/2010). Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR); Autovalutazione, Valu-*  
*tazione periodica, Accreditamento (AVA); Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). Reper-*  
*torio del Foro Italiano Abbr. www.ambientediritto.it. - Catalogo (CINECA) - Codice rivista:*  
*E197807 - (Codice DoGi:) 9080 - Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici ((ACNP)) Co-*  
*dice rivista PT03461393 - Catalogo Nazionale Periodici ((CNP)) Codice Dewey 344.04 -*  
*Catalogo internazionale (ROAD), patrocinato dall'UNESCO.*

## **INTRODUZIONE**

Il volume raccoglie i risultati della ricerca PRIN 2022 «NetWork: Reti di imprese e sostegno all'occupazione», dedicata all'analisi delle forme di aggregazione tra imprese e dei loro effetti sull'organizzazione del lavoro.

Muovendo dal contratto di rete e dalle più ampie dinamiche di collaborazione inter-imprenditoriale, i contributi indagano l'ambivalenza delle reti d'impresa: da un lato, strumenti capaci di favorire innovazione, crescita, accesso condiviso a competenze, mercati e tecnologie; dall'altro, possibili veicoli di frammentazione produttiva, elusione delle responsabilità datoriali e compressione delle tutele dei lavoratori.

Attraverso un approccio interdisciplinare, il volume esamina i profili giuridici, organizzativi e applicativi dell'aggregazione imprenditoriale, soffermandosi su codatorialità, distacco, responsabilità solidale, salute e sicurezza, contratti collettivi applicabili, gestione delle crisi e pratiche abusive emerse nella giurisprudenza e nella prassi amministrativa.

Ne emerge una riflessione complessiva sulle condizioni che consentono alle reti di imprese di operare come modello fisiologico e virtuoso di cooperazione, capace di sostenere la competitività del sistema produttivo, senza sacrificare ed anzi favorendo un incremento dell'occupazione e della qualità del lavoro, nonché l'effettività delle tutele.



## **Indice generale**

<b>Introduzione</b> .....	V
Fisiologia e patologia dell'aggregazione tra imprese.....	
<b>Ilario Alvino - Lucio Imberti</b> .....	2
<b>SEZIONE I</b> .....	
<i>Profili giuridici e organizzativi</i> .....	12
Reti d'impresa e sostegno dell'occupazione.....	
<b>Maurizio Del Conte</b> .....	14
L'aggregazione tra imprese come forma organizzativa: un modello virtuoso?.....	
<b>Edoardo Della Torre</b> .....	38
Il contratto di rete a supporto dell'aggregazione e come strumento di prevenzione e regolazione delle crisi d'impresa.....	
<b>Alessandra Zanardo</b> .....	54
Contratto di rete e rapporto di lavoro.....	
<b>Federica Corbo</b> .....	80
Organizzazioni complesse e distacco dei lavoratori.....	
<b>Flavia Schiavetti</b> .....	108
Catene di appalti privati e contratti collettivi applicabili.....	
<b>Domenico Mezzacapo</b> .....	128
La tecnica della responsabilità solidale.....	
<b>Beatrice Rossilli</b> .....	144
Organizzazioni complesse e tutela della sicurezza.....	
<b>Matteo Verzaro</b> .....	168
<b>SEZIONE II</b> .....	
<i>Le evidenze empiriche della collaborazione inter-imprenditoriale tra impieghi virtuosi e pratiche abusive</i> .....	180
Esempi virtuosi e tendenze delle reti d'impresa.....	
<b>Carlo La Rotonda</b> .....	182
L'abuso del contratto di rete nella giurisprudenza e nella prassi amministrativa.....	
<b>Mario Pagano</b> .....	202
<b>Informazioni sui curatori</b> .....	220
<i>Opere pubblicate nella collana - Diritto del Lavoro</i> .....	222



## **ORGANIZZAZIONI COMPLESSE E TUTELA DELLA SICUREZZA**

*Complex organizations and the protection of occupational health and safety*

**MATTEO VERZARO**

*Ricercatore di Diritto del lavoro dell'Università degli Studi di Bergamo*

**Abstract [It]:** Il contributo analizza la tutela della salute e sicurezza sul lavoro nelle organizzazioni complesse, assumendo come criterio di analisi la compresenza, in un medesimo contesto lavorativo, di lavoratori dipendenti da imprese diverse e la conseguente emersione di rischi interferenziali. Muovendo dal rapporto tra potere di organizzazione dell'impresa, frammentazione dei processi produttivi e obbligo di sicurezza, lo scritto analizza la disciplina generale degli appalti interni di cui all'art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riguardo agli obblighi di verifica dell'idoneità tecnico-professionale, informazione, cooperazione e coordinamento gravanti sul datore di lavoro committente, sugli appaltatori e sui subappaltatori, nonché alla funzione del DUVRI. L'indagine affronta poi il problema dell'estensione di tale apparato prevenzionistico al contratto di rete, distinguendo le ipotesi di affidamento dell'appalto a imprese retiste, distacco, codatorialità e realizzazione del programma comune in un medesimo contesto spaziale. Infine, viene esaminata la responsabilità solidale dell'imprenditore committente per i danni non indennizzati dagli istituti assicurativi obbligatori, con esclusione dei danni derivanti dai rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore o del subappaltatore.

**Abstract [En]:** *The chapter examines the protection of occupational health and safety in complex organizations, taking as its analytical focus the coexistence, within the same working environment, of workers employed by different undertakings and the resulting emergence of risks arising from interference between their activities. Starting from the relationship between the employer's power to organize the undertaking, the fragmentation of production processes and the duty to ensure safety, the chapter analyses the general legal framework laid down in Article 26 of Legislative Decree No. 81 of 9 April 2008, concerning contracts for works or services and labour supply arrangements performed within the client's workplace. Particular attention is devoted to the obligations incumbent upon the client employer, contractors and subcontractors, including the assessment of technical and professional suitability, information duties, cooperation and coordination obligations, and the preventive function of the DUVRI. The analysis then addresses the possible extension of this preventive framework to the business network contract under Italian law, distinguishing between different scenarios involving contracts awarded to network firms, secondment, co-employment and the implementation of the common network programme within the same spatial context. Finally, the chapter examines the joint and several liability of the client undertaking for damages not covered by compulsory insurance schemes, excluding damages arising from risks specific to the contractor's or subcontractor's own activity.*

**Parole chiave:** Salute e sicurezza sul lavoro; rischi interferenziali; appalto; contratto di rete; responsabilità solidale.

**Keywords:** *Occupational health and safety; risks arising from interference between activities; works and services contracts; business network contract; joint and several liability.*

**SOMMARIO:** **1.** «Medesimo teatro lavorativo» e tutela della sicurezza. - **2.** La disciplina generale in caso di appalto: art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. - **3.** Gli obblighi in capo al committente, agli appaltatori e ai subappaltatori. - **4.** La tutela della sicurezza nel contratto di rete. - **5.** La responsabilità solidale dell'imprenditore committente per il risarcimento dei danni.

### **1. «Medesimo teatro lavorativo» e tutela della sicurezza**

Uno dei principali corollari del riconoscimento costituzionale dell'iniziativa economica privata (art. 41, comma 1, Cost.) è il potere di organizzare<sup>1</sup> l'attività economica al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi (art. 2082 c.c.) a discrezione ed entro i limiti che la legge pone (art. 41, comma 2, Cost.). Tale potere di organizzazione dell'imprenditore si declina non solo nella organizzazione dei beni per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.), bensì anche nella scelta della tipologia contrattuale con cui impiegare la forza lavoro<sup>2</sup>. Questa potrà essere impiegata, ad esempio, in via subordinata ed a tempo indeterminato, secondo la forma comune di rapporto di lavoro (art. 1 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81), ovvero in via autonoma mediante un contratto d'opera (art. 2222 c.c.) o una collaborazione coordinata e continuativa (art. 409, n. 3, c.p.c.), ovvero ancora attraverso il ricorso alla somministrazione di lavoro (artt. 30 ss. d.lgs. n. 81/2015).

L'imprenditore può, però, decidere di organizzare la produzione, così come alcuni aspetti della gestione dell'impresa (si pensi al servizio di pulizie ovvero a quello di vigilanza del complesso aziendale), affidando ad altra impresa la realizzazione di parti della stessa ovvero di servizi funzionali alla stessa mediante la stipula di contratti di appalto (art. 1655 ss. c.c.). In questo caso l'organizzazione dei mezzi necessari alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto è in capo all'appaltatore così come l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto (art. 29, comma 1, d.lgs. 10 settembre

---

<sup>1</sup> Sul tema v., per tutti, M. PERSIANI, *Contratto di lavoro e organizzazione*, Cedam, Padova, 1962. Più di recente, M. MARAZZA, *Saggio sull'organizzazione del lavoro*, Cedam, Padova, 2002.

<sup>2</sup> Cfr. D. GAROFALO, *Lavoro, impresa e trasformazioni organizzative*, in *Frammentazione organizzativa e lavoro: rapporti individuali e collettivi. Atti delle giornate di studio di Diritto del lavoro. Cassino 18-19 maggio 2017*, Giuffrè, Milano, 2018, p. 28.

2003, n. 276).

Orbene, ai fini che in questa sede rilevano, il principio di organizzazione risulta altresì centrale per la garanzia della sicurezza sul lavoro<sup>3</sup> soprattutto all'interno di un ambito produttivo ove operano molteplici soggetti. In questo caso, tale principio non si declina, però, come libertà imprenditoriale, bensì come onere tra i vari imprenditori, al di là dei rapporti giuridici intercorrenti, al fine della predisposizione delle misure prescritte per la prevenzione e la gestione dei rischi connessi allo svolgimento del lavoro<sup>4</sup>.

Come affermato dalla Cassazione<sup>5</sup>: «ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi lavorativi interferiscano con l'opera o con il risultato dell'opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi), tali rischi concorrono a configurare l'ambiente di lavoro [...], sicché ciascun datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell'art. 2087 c.c., ad informarsi dei rischi derivanti dall'opera o dal risultato dell'opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo, e dare le conseguenti informazioni e istruzioni ai propri dipendenti». Di guisa che deve operare un confronto costante tra l'organizzazione che ciascun datore adotta per ridurre od eliminare i rischi che derivano da tale interconnessione organizzativa. Tali rischi si definiscono, appunto, interferenziali<sup>6</sup> e si distinguono da quelli specifici, che permangono, invece, su ciascun datore essendo propri alla lavorazione che lo stesso esegue<sup>7</sup>.

---

<sup>3</sup> Cfr. M. PERUZZI, *Appalti e sicurezza*, in *Var. dir. lav.*, 2023, n. 4, p. 915; G. NATULLO, *La sicurezza del lavoro, oggi. Regole e prassi tra vecchi paradigmi e nuovi modelli organizzativi*, in G. NATULLO-P. SARACINI (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, in *Quad. Dir. lav. merc.*, 2017, n. 3, 13 ss.; C. LAZZARI, *Figure e poteri datoriali nel diritto della sicurezza sul lavoro*, Franco Angeli, Milano, 2015. Sul rapporto tra organizzazione e responsabilità anche degli enti, v. P. PASCUCI, *Salute e sicurezza sul lavoro, responsabilità degli enti, modelli organizzativi e gestionali*, in *Riv. giur. lav.*, 2021, n. 4, pp. 541 ss..

<sup>4</sup> V. G. ZAMPINI, *Sicurezza sul lavoro e multidatorialità. Quali soluzioni per la tutela dei lavoratori?*, in *Arg. dir. lav.*, 2024, 2, pp. 243 ss..

<sup>5</sup> Cass., Sez. Lav., 7 gennaio 2009, n. 45, in *Riv. giur. lav.*, 2009, n. 2, p. 342, con nota di S. VARVA, *Sull'obbligo di sicurezza in caso di esternalizzazione*.

<sup>6</sup> Cass., Sez. III Pen., 16 giugno 2022, n. 38357, in *olympus.uniurb.it*: «il concetto di interferenza [...] è dato dal contatto rischioso tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale e pertanto occorre aver riguardo alla concreta interferenza tra le diverse organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori». V. A. ROTA, *Sicurezza sul lavoro nei cantieri: la responsabilità del coordinatore in fase di esecuzione ed il rischio infrastrutturale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2017, n. 3, pp. 593 ss.

<sup>7</sup> Cfr. Cass., Sez. IV Pen., 18 aprile 2023, n. 16305, in *Lav. giur.*, 2023, n. 10, p. 913, con nota di R. DIAMANTI, *Lavori in appalto e infortunio "autoinflitto"*: «ai fini della attività di valutazione di coordinamento e cooperazione connessa al rischio interferenziale, [...] occorre avere riguardo inoltre, non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le

## 2. La disciplina generale in caso di appalto: art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un'impresa appaltatrice, vigono, in capo al datore di lavoro o committente, alcuni specifici obblighi che il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 prescrive nell'art. 26<sup>8</sup>. Occorre precisare che si tratta di una disposizione di carattere generale, cui si affiancano - seppur l'economia dello scritto non consente di soffermarsi in merito - la disciplina speciale del Titolo IV, Capo I, d.lgs. n. 81/2008 per i cantieri temporanei o mobili<sup>9</sup> e quella del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)<sup>10</sup>. Il legislatore ha, così, voluto delineare, nella norma che si andrà esaminando, gli obblighi di sicurezza nel caso di appalti interni: vale dire di quei lavori e servizi che avvengono in un contesto produttivo nella disponibilità del committente<sup>11</sup>. L'esistenza del contratto di appalto con esecuzione *in loco* consente al committente di accedere ed intervenire nello stesso e, dunque, lo grava dell'adempimento degli obblighi di sicurezza che l'art. 26 pone e della relativa responsabilità<sup>12</sup>.

La coincidenza tra luogo di svolgimento dell'appalto e unità produttiva del committente emerge dalla scelta dell'art. 26, comma 1, di qualificare il committente come «datore di lavoro» ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 81/2008, vale a dire come il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Sia il committente che gli appaltatori rivestono, pertanto, la qualifica di datori di lavoro a fini

---

imprese che cooperano tra loro - contratto di appalto, d'opera o di somministrazione -, ma all'effetto che da tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza e coesistenza [...] di più organizzazioni, che genera la posizione di garanzia dei datori di lavoro ai quali fanno capo le distinte organizzazioni. Tale coinvolgimento, funzionale nella procedura di lavoro di diversi plessi organizzativi, non esclude poi la necessità di adottare le misure previste per i diversi rischi specifici».

<sup>8</sup> V. P. TULLINI, *Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*, in C. ZOLI (a cura di), *I. Principi comuni*, in L. MONTUSCHI (diretto da), *La nuova sicurezza sul lavoro*, Zanichelli, Bologna, 2011, pp. 268 ss.

<sup>9</sup> Su cui v. C. LAZZARI, *L'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e la disciplina dei cantieri temporanei o mobili, fra norma generale e norma speciale*, in *Dir. sic. lav.*, 2025, n. 1, pp. 134 ss..

<sup>10</sup> Su cui v. S. BUOSO, *Gli obblighi di sicurezza negli appalti pubblici, tra complessità ed esigenze di coordinamento*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2024, 3, pp. 453 ss..

<sup>11</sup> Ai fini della configurazione della responsabilità penale, cfr. O. BONARDI, *La sicurezza sul lavoro nel sistema degli appalti*, in *Olimpus W.P.*, n. 26/2013, p. 13.

<sup>12</sup> V. C. CESTER-E. PASQUALETTO, *Il campo di applicazione dell'art. 26 del testo unico n. 81/2008*, in M.T. CARINCI-C. CESTER-M. MATTAROLO-F. SCARPELLI (a cura di), *Tutela e sicurezza del lavoro negli appalti privati e pubblici: inquadramento giuridico ed effettività*, Utet giuridica, Torino, 2011, pp. 120-121.

prevenzionistici. Per effetto della compresenza delle rispettive lavorazioni nel medesimo luogo - sotto la disponibilità del committente - entrambi sono destinatari di obblighi specifici volti alla prevenzione dei rischi interferenziali derivanti dall'attività contemporanea dei propri lavoratori.

Gli obblighi di sicurezza che ne discendono sono, dunque, connessi al rischio da organizzazione del lavoro che deriva da tale interazione<sup>13</sup>.

### **3. Gli obblighi in capo al committente, agli appaltatori e ai subappaltatori**

Prima dell'affidamento dell'appalto, dunque in fase precontrattuale, il committente deve verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare mediante l'acquisizione di documentazione attestante l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato ed i requisiti di idoneità tecnico professionale (art. 26, comma 1, lett. a). Non si tratta di una semplice acquisizione documentale, bensì di un controllo puntuale che il committente deve svolgere al fine di accertare la capacità dell'appaltatore di eseguire il servizio o la fornitura in condizioni di sicurezza<sup>14</sup>.

È, inoltre, tenuto a fornire agli appaltatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (art. 26, comma 1, lett. b). Il dettaglio che il committente è tenuto a fornire «va interpretato nel senso di non imporre solo (al datore di lavoro) un mero richiamo alle norme applicabili, bensì di richiedere una fattiva interlocuzione volta a verificare la concreta consapevolezza della ditta appaltatrice dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro e della doverosa adozione delle necessarie misure di prevenzione»<sup>15</sup>.

Grava, poi, su tutti i datori di lavoro, e dunque committente, appaltatore e subappaltatore, che operano nel luogo dell'appalto l'obbligo di cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto (art. 26, comma 2, lett. a) e quello di coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori attraverso un'informazione reciproca volta all'eliminazione dei rischi derivanti dall'interferenza delle diverse lavorazioni (art. 26, comma 2, lett. b).

Se tutti i datori di lavoro operanti nel luogo dell'appalto sono tenuti alla redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) *ex* artt. 17, comma 1, lett.

---

<sup>13</sup> Cfr. M. PERUZZI, *op. cit.*, p. 919.

<sup>14</sup> Cfr. Cass., Sez. IV Pen., 23 aprile 2025, n. 18169, in *Italggiure*; Cass., Sez. IV Pen., 22 settembre 2020, n. 28728, in *Italggiure*.

<sup>15</sup> *Sic* Cass., Sez. IV Pen., 15 luglio 2022, n. 27575, in *olympus.uniurb.it*.

a, e 28 d.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro committente, ovvero il soggetto che affida il contratto se non coincidete con il datore di lavoro<sup>16</sup>, salvo le deroghe dell'art. 26, comma 3-*bis*, è tenuto all'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI)<sup>17</sup>. In caso di settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, il DUVRI è sostituito dalla nomina da parte del committente di un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento (art. 26, comma 3).

La redazione del DUVRI non esonera appaltatore e subappaltatore dalla cooperazione e dal coordinamento tra loro e il committente né dall'adozione delle misure di sicurezza poiché, come affermato dalla giurisprudenza<sup>18</sup>, «sulla base della disciplina desumibile dall'art. 26 d.lgs. n. 81 del 2008 e dell'intero sistema del testo normativo, il datore di lavoro non committente, pur non avendo l'onere di redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenza, ha però il dovere di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi, anche quando dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. E questa soluzione appare coerente con l'obiettivo di incrementare la tutela contro i rischi cui sono esposti i lavoratori. La redazione di un unico documento di valutazione dei rischi da interferenza, infatti, risulta prevista in funzione di assicurare una valutazione unitaria e globale di questi, al fine di una più efficace tutela contro i fattori di pericolo, e non certo per esonerare i datori di lavoro diversi dal committente dagli obblighi di protezione e prevenzione».

Il committente è tenuto ad allegare il DUVRI al contratto di appalto e ad aggiornarlo in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture (art. 26, comma 3), nonché ad indicare specificamente nel contratto, a pena di nullità, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni (art. 26, comma 5).

L'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve munire il personale impiegato nell'appalto di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente

---

<sup>16</sup> Art. 26, comma 3-*ter*.

<sup>17</sup> V. R. GUARINIELLO, *DVR, DUVRI, PSC: i rischi*, in *Dir. prat. lav.*, 2023, 16, pp. 977 ss..

<sup>18</sup> Cass., Sez. III Pen., 13 febbraio 2023, n. 5907, in *Italggiure. V.*, anche, Cass., Sez. III Pen., 21 febbraio 2023, n. 20671, in *Italggiure*.

le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8) ed indicare al committente il personale che svolge la funzione di preposto (art. 26, comma 8-bis). L'art. 3, comma 2, d.l. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 dicembre 2025, n. 198, ha specificato che la tessera di riconoscimento deve essere dotata di un codice univoco anticontraffazione ed è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)<sup>19</sup>.

Stante il vincolo di legalità della fattispecie penale, tali obblighi sono tassativi e non possono essere integrati «neppure tramite richiamo all'art. 2087 c.c. in quanto costruito su quel particolare rapporto di dipendenza gerarchica tra datore di lavoro e lavoratore (art. 2086 c.c.) che invece manca al committente, i cui predetti doveri sono funzionali alla tutela anche di terzi (dipendenti dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice o lavoratore autonomo)»<sup>20</sup>.

#### **4. La tutela della sicurezza nel contratto di rete**

Il riferimento dell'art. 26 d.lgs. n. 81/2008 ai contratti d'appalto, ma non solo<sup>21</sup>, pone il quesito se gli obblighi di sicurezza intercorrenti tra organizzazione del datore di lavoro committente ed impresa appaltatrice possano essere ritenuti estensibili anche al contratto di rete<sup>22</sup>.

Prima di affrontare i singoli scenari applicativi, è opportuno chiarire il fondamento sistematico che potrebbe giustificare tale estensione. L'art. 26 d.lgs. n. 81/2008 è norma costruita attorno a una fattispecie tipica - il contratto di appalto con esecuzione presso l'unità produttiva del committente - e il suo campo di applicazione è delimitato da due elementi costitutivi: la pluralità di organizzazioni produttive operanti in un medesimo contesto spaziale e la disponibilità di tale contesto in capo a uno dei soggetti coinvolti. La *ratio* della norma non è, dunque, ravvisabile nella tipologia di contratto esistente tra le imprese, bensì deve essere

---

<sup>19</sup> L'art. 3, comma 3, d.l. n. 159/2025 stabilisce che un decreto ministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla legge di conversione, stabilirà le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2.

<sup>20</sup> D. PIVA, *Dagli obblighi alla responsabilità del datore di lavoro-committente negli appalti interni: interruzione del nesso di rischio e inesigibilità della condotta doverosa*, in *Dir. sic. lav.*, 2025, n. 1, p. 216.

<sup>21</sup> La norma si riferisce anche ai contratti d'opera e di somministrazione.

<sup>22</sup> V. art. 3, comma 4-ter, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 aprile 2009, n. 33. Su cui v., in questo volume, F. CORBO, *Contratto di rete e rapporto di lavoro*.

proiettata in un'ottica organizzativa e spaziale: la tutela scatta in presenza di una situazione di rischio interferenziale oggettivamente riconducibile alla compresenza di lavoratori dipendenti da datori diversi. È proprio questa *ratio* a rendere possibile - nei limiti che si specificheranno - un'applicazione analogica o estensiva della disposizione al contratto di rete, ogniquale volta i medesimi presupposti fattuali si verifichino al suo interno, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto tra le imprese.

Occorre, innanzitutto, distinguere gli obblighi di sicurezza in capo all'impresa o alle imprese retiste che abbiano costituito la rete ai fini dell'affidamento di un appalto ad opera di un committente esterno da quelli gravanti all'interno della rete stessa per la realizzazione di un programma comune.

Quanto ai primi, infatti, non sorge dubbio circa la piena applicazione dell'art. 26 e della cooperazione che a tal fine deve realizzarsi tra datore di lavoro committente e impresa retista. Nel qual caso, come dispone l'art. 30, comma 4-*ter*, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il personale fornito dalle imprese costituenti la rete è distaccato nell'impresa retista e «l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete». Di guisa che il datore di lavoro ai fini prevenzionistici diviene l'impresa retista<sup>23</sup>, la quale riveste, poi, il ruolo di appaltatore nel rapporto di cooperazione e coordinamento con il committente.

Qualora il personale sia impiegato in codatorialità<sup>24</sup> dalle imprese costituenti la rete - secondo la nozione di cui all'art. 30, comma 4-*ter*, d.lgs. n. 276/2003, che comporta l'esercizio congiunto del potere direttivo da parte di più imprese nei confronti di lavoratori formalmente dipendenti da ciascuna di esse - ciascuna impresa retista, in quanto beneficiaria della prestazione lavorativa, è datore di lavoro a fini prevenzionistici<sup>25</sup> e dunque soggetta *uti singuli* agli obblighi di sicurezza. Con riguardo ai rapporti con il committente esterno, è da ritenere che gli obblighi di cooperazione e coordinamento gravino su tutte le imprese retiste. I lavoratori della rete, infatti, operano all'interno di un luogo nella disponibilità del committente ciascuno secondo il complesso organizzativo della propria impresa. Ne consegue

---

<sup>23</sup> Cfr. M.T. CARINCI, *Utilizzazione e acquisizione indiretta del lavoro: somministrazione e distacco, appalto e subappalto, trasferimento d'azienda e di ramo*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 150, che si riferisce al soggetto che governa l'ambiente di svolgimento della prestazione dei lavoratori impiegati.

<sup>24</sup> Su cui v. R. RAINONE, *La codatorialità oltre i confini tradizionali: effettività della prestazione e funzione rimediale della solidarietà*, in *Lav. Dir. Eur.*, 2026, n. 1, 3 ss.

<sup>25</sup> Cfr. M.T. CARINCI, *Introduzione. il concetto di datore di lavoro alla luce del sistema: la codatorialità e il rapporto con il divieto di interposizione*, in M.T. CARINCI (a cura di), *Dall'impresa a rete alle reti d'impresa. Scelte organizzative e diritto del lavoro*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 38.

che il committente è tenuto a prendere in considerazione i rischi interferenziali generati dall'interazione tra la propria organizzazione e quella specifica di ogni impresa che cura una parte del lavoro, del servizio o della fornitura.

Orbene, tale ultima considerazione è funzionale a trattare la questione degli obblighi di sicurezza gravanti all'interno della rete e l'eventuale estensione alla stessa dell'art. 26 d.lgs. n. 81/2008<sup>26</sup>.

Nella realizzazione del programma comune di rete è insita la collaborazione tra le imprese, nonché l'esercizio in comune di una o più attività rientranti nell'oggetto delle singole imprese partecipanti. Ne deriva una naturale connessione tra i rispettivi complessi organizzativi e, potenzialmente, tra le forze lavoro impiegate. Tale connessione non implica, però, necessariamente, la compresenza fisica dei lavoratori in un medesimo luogo: ciascuna impresa retista può svolgere la propria parte del programma comune all'interno della propria sede produttiva. In tale ipotesi, non ricorre il presupposto applicativo dell'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 81/2008, che - come si è visto - richiede la disponibilità del luogo di esecuzione in capo al committente. Pertanto, qualora il programma comune di rete si realizzi con ciascuna impresa operante dalla propria sede (senza interazione fisica tra i lavoratori), l'estensione degli obblighi previsti dall'art. 26 non trova base normativa essendo carente un elemento che fonda la cooperazione negli obblighi di tutela.

Discorso diverso si impone, invece, laddove i lavoratori delle varie imprese retiste operino - al di fuori di un regime di codatorialità - in un medesimo luogo nella disponibilità di una singola impresa retista. In questa ipotesi, pur in assenza di un contratto di appalto in senso tecnico, si configura un rischio interferenziale del tutto analogo a quello che l'art. 26 intende presidiare: la connessione delle lavorazioni che concorrono al programma comune genera le medesime situazioni di pericolo riconducibili alla contiguità di più organizzazioni produttive. In tale prospettiva, la qualifica di datore di lavoro a fini prevenzionistici grava sull'imprenditore retista responsabile dell'ambiente di lavoro, con conseguente applicazione degli obblighi di cui all'art. 26 sia nei confronti di quest'ultimo che delle altre imprese della rete<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Che opera, appunto, in presenza di contesti in cui si verificano rischi interferenziali a fronte della segmentazione organizzativo-produttiva, cfr. P. TULLINI, *Obblighi connessi*, cit., p. 271.

<sup>27</sup> I. ALVINO, *Il lavoro nelle reti di imprese: profili giuridici*, Giuffrè, Milano, 2014, pp. 234-235: «la disposizione [...] pare dunque porre in capo a colui che ha la responsabilità dell'ambiente di lavoro un obbligo di agire per la salvaguardia della sicurezza di tutti i lavoratori che nello stesso prestano la loro attività, non solo dunque nei confronti dei lavoratori che siano a lui legati da un qualsiasi rapporto contrattuale, ma anche laddove quei

Ancor più nitidamente, l'estensione dell'art. 26 si impone nel caso in cui i lavoratori siano impiegati in regime di codatorialità tra le imprese retiste. In tale contesto, ciascuna impresa retista che beneficia della prestazione lavorativa assume la qualifica di datore di lavoro a fini prevenzionistici, con conseguente soggezione agli obblighi di sicurezza *uti singuli*. Oltre all'obbligo generale di sicurezza che già di per sé grava su ciascuna impresa, la struttura collaborativa della rete rende particolarmente urgenti la cooperazione e il coordinamento per la tutela dei lavoratori operanti in luoghi nella disponibilità delle imprese retiste. In tale ipotesi, l'obbligo di redazione del DUVRI grava su ciascun datore di lavoro nella cui disponibilità si trova il luogo in cui operano i lavoratori in codatorialità.

### **5. La responsabilità solidale dell'imprenditore committente per il risarcimento dei danni**

L'art. 26, comma 4, d.lgs. n. 81/2008 stabilisce uno specifico regime di solidarietà patrimoniale tra impresa committente ed appaltatore, nonché con ciascun subappaltatore, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Tale responsabilità solidale resta espressamente esclusa per i danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

La previsione di un vincolo solidale così esteso<sup>28</sup> deve essere letto, a mio avviso, in combinato disposto con i summenzionati obblighi di verifica, informazione, promozione ed allegazione gravanti sul datore di lavoro committente. Quest'ultimo, nell'adempiere tali obblighi, è tenuto a svolgere un'attività di vigilanza in due fasi distinte: in quella precontrattuale, seleziona i soggetti idonei a realizzare in sicurezza l'opera o il servizio all'interno della propria unità produttiva; in quella contrattuale, promuove attivamente la cooperazione e il coordinamento necessari all'eliminazione o alla riduzione dei rischi interferenziali.

Sebbene ciò non possa implicare un'intromissione del committente nell'ambito organizzativo proprio dell'appaltatore o del subappaltatore, non ne esclude un obbligo di controllo complessivo sull'interazione organizzativa che si svolge nel

---

lavoratori siano dipendenti di un'impresa terza».

<sup>28</sup> Seppur soggettivamente limitato, dal lato passivo, al solo committente imprenditore e, dal lato attivo, ai soli dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore, cfr. P. TULLINI, *Sicurezza del lavoro in appalto e ruolo del Committente: breve cronologia giuridica del principio di responsabilità*, in *Dir. sic. lav.*, 2025, n. 1, p. 163.

luogo di cui ha la disponibilità.

Sul piano della qualificazione giuridica della responsabilità solidale, va precisato che essa è riconducibile allo schema aquiliano dell'art. 2049 c.c., stante l'assenza di un rapporto contrattuale tra committente e dipendenti di questi<sup>29</sup>, e trova fondamento sul nesso organizzativo-spaziale che lega il committente ai rischi generati all'interno del luogo di cui ha la responsabilità, coerentemente con la funzione preventiva che innerva l'intera disciplina degli appalti interni.

L'esclusione della responsabilità solidale per i danni conseguenti a rischi specifici risulta, infine, pienamente coerente con il disposto dell'art. 26, comma 3, d.lgs. n. 81/2008, che esonera il committente dalla elaborazione del DUVRI - ovvero dalla nomina dell'incaricato - per i rischi propri dell'attività delle imprese appaltatrici. Tali rischi non sono interferenziali: non derivano dall'interazione organizzativa che si verifica nel luogo nella responsabilità del committente, ma sono intrinseci alla lavorazione specifica dell'appaltatore. Sarebbe pertanto irragionevole imputare al committente una responsabilità solidale per danni originati da una sfera di rischio su cui non esercita - né potrebbe esercitare - alcun controllo.

---

<sup>29</sup> V. G. LUDOVICO, *Sui limiti e contenuti della responsabilità solidale negli appalti per i danni da infortunio e malattia professionale*, in *Arg. dir. lav.*, 2011, n. 3, pp. 567 ss.. Per la natura contrattuale, v. M.D. FERRARA, *La sicurezza dei lavoratori nell'impresa flessibile: somministrazione di lavoro e contratto di appalto*, in *Riv. giur. lav.*, 2009, n. 3, p. 494.